Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 novembre 2023
(OR. en)

14405/23

LIMITE

CORLX 974
CFSP/PESC 1421
EPF AM 103
FIN 1072
COAFR 375
ACP 102
COPS 497
POLMIL 276

PUBLIC

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/667, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024

DECISIONE (PESC) 2023/… DEL CONSIGLIO

del …

che modifica la decisione (PESC) 2022/667,
relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale
di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace
per il periodo 2022-2024

PUBLIC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2023 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato una raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") relativa a un'azione a sostegno della task force mista multinazionale contro Boko Haram (MNJTF) da finanziare a titolo della misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 istituito dalla decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio[1] ("misura di assistenza").

(2) Il 7 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/510[2], che ha modificato la decisione (PESC) 2022/667 aggiungendo l'organizzazione non governativa svizzera COGINTA all'elenco delle entità che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza.

(3) Il 18 ottobre 2023 il CPS ha approvato una raccomandazione dell'alto rappresentante volta a sostituire l'organizzazione non governativa svizzera COGINTA con l'operatore francese Défense Conseil International (DCI Group) in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione di parte dell'azione a sostegno dell'MNJTF.

---

[1] Decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio, del 21 aprile 2022, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 (GU L 121 del 22.4.2022, pag. 38).

[2] Decisione (PESC) 2023/510 del Consiglio, del 7 marzo 2023, che modifica la decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 (GU L 70 dell'8.3.2023, pag. 55).

(4) L'elenco delle entità che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza dovrebbe includere DCI Group.

(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/667,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PUBLIC

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2022/667 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni o di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri e degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico dotati di sufficienti garanzie finanziarie che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza*:

— Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale)

— Expertise France

— Défense Conseil International (DCI Group)

Elenco delle entità senza scopo di lucro che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza:

— COGINTA

_____

* Il presento elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.".

PUBLIC

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …,

Per il Consiglio
Il presidente

PUBLIC